

Assicurazione R.C. per la Navigazione e altri rischi Natanti a motore



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Natanti

Documento aggiornato il 1° gennaio 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile per la navigazione dei **Natanti a motore** per i danni causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acque pubbliche e private, con tariffa fissa nonché gli altri rischi connessi al natante o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile per la navigazione

- ✓ Danni causati per lesioni personali a terzi derivanti dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, per i danni alla persona
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul natante
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la navigazione o giacenza in acqua del natante fino a € 260.000,00
- ✓ Responsabilità civile per operazioni di alaggio, varo, trasporto e giacenza sulla terraferma

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

E' inoltre possibile assicurare in opzione (a pagamento) alcune garanzie aggiuntive: "H – Estensione dei limiti di navigazione", "ID – Attività idrosportiva – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie opzionali (a pagamento)
"Incendio e furto del natante", "Infortuni del conducente".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile per la navigazione

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile per la navigazione

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) **principalmente** nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida dei natanti;
- ! navigazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile per la navigazione

- ✓ L'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei.

Altre garanzie opzionali:

- ✓ incendio e furto: l'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei;
- ✓ infortuni del conducente: non sono previsti limiti territoriali;



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione).

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la navigazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. per la Navigazione e delle altre garanzie previste durano un anno (o un anno più frazione) dalla data della decorrenza della polizza, hanno effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla decorrenza, e terminano alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. Le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza. Non è possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per cancellare il contratto, sempre che in tale periodo non vi siano stati sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.

Inoltre è possibile cancellare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante. il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.